

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 113

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PANIZZUT, BITONCI, BOF, CAVANDOLI, LAZZARINI, NISINI, PIERRO,
PRETTO, ZINZI, ZOFFILI**

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione
della mototerapia

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mototerapia o *freestyle motocross therapy* è una modalità di intervento che prevede lo svolgimento di esibizioni di *motocross freestyle* all'aperto e all'interno degli ospedali dedicate ai bambini, ai ragazzi e agli adulti con disabilità o con gravi patologie. Nell'ambito di tali eventi, viene data ai pazienti e alle persone con disabilità la possibilità di guidare una moto sotto la supervisione costante di piloti esperti, per vivere in totale sicurezza un'esperienza nuova e unica nel suo genere, sviluppando capacità fisiche, affettive, cognitive e sociali in grado di accrescere il senso di autonomia e di autosufficienza dei partecipanti.

I progetti di mototerapia, dei quali si sono interessati ultimamente anche i media e gli organi di stampa, nascono dall'intuizione del *freestyle motocross rider* Vanni Oddera che, da campione di evoluzioni a 10

metri di altezza, ha scelto di mettere il proprio talento al servizio delle persone con disabilità, per regalare loro momenti di serenità e di spensieratezza.

Dopo anni di eventi, evoluzioni, abbracci, sorrisi e anche tante lacrime di gioia, una ricerca pubblicata sull'*European Journal of Integrative Medicine*, diretta da un'*équipe* medica presso il reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino, ha confermato quello che per organizzatori, medici e partecipanti era chiaro sin dal primo momento: la mototerapia produce effetti tangibili positivi nel miglioramento della qualità della vita dei pazienti pediatrici e dei loro familiari. La ricerca ha coinvolto 50 pazienti pediatrici con malattia oncologica (età media 9,2 anni; 43 per cento maschi; 73 per cento con diagnosi di leucemia), 50 genitori (età me-

dia 33,2 anni; 83 per cento femmine) e 25 professionisti tra medici e infermieri.

Il questionario è stato compilato da bambini e da adolescenti, da genitori e da professionisti per valutare diversi indicatori come la percezione del dolore, il livello di *stress*, il senso di autonomia e di autosufficienza. I risultati hanno mostrato una riduzione rilevante della percezione media del dolore nei bambini e negli adolescenti e della percezione media dello *stress* nei loro genitori. Sia nei pazienti che nei loro genitori, inoltre, sono stati rilevati un aumento delle emozioni positive e una riduzione delle emozioni negative dopo la mototerapia, attestato anche dai medici e dagli infermieri partecipanti alla ricerca.

Le conclusioni della ricerca hanno, quindi, confermato l'efficacia della mototerapia nel mitigare l'esperienza dell'oncologia pediatrica, rilevando che la stessa « sembra avere tutte le caratteristiche per essere considerata un campo nascente con un grande potenziale come medicina integrativa per pazienti, genitori e professionisti ».

Alla luce di tale ricerca e delle innumerevoli testimonianze di genitori, medici, pi-

loti e pazienti, raccolte nell'arco di oltre dodici anni, la presente proposta di legge intende dare un riconoscimento formale alla mototerapia, con l'auspicio che essa possa diffondersi ulteriormente presso gli ospedali, le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, ma anche presso le piazze delle città italiane, nelle quali la realizzazione di eventi di mototerapia riscuote un grandissimo successo e può costituire uno strumento importante per agevolare il processo di inclusione sociale delle persone con disabilità.

Tra i moltissimi eventi che si sono tenuti in questi anni si cita, tra i più recenti, la tappa finale del *tour* delle associazioni e delle organizzazioni del mondo della disabilità organizzato dalla regione Lombardia. L'evento, svoltosi il 3 maggio scorso in piazza Città di Lombardia a Milano, ha rappresentato un esempio di civiltà, solidarietà e vera inclusività che ci auspichiamo potrà essere preso a modello e costituire un punto di partenza per migliorare e per aiutare, anche in maniera innovativa, le persone con disabilità e le loro famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento della mototerapia)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e dell'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e con gli articoli 25 e 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la presente legge riconosce e promuove la mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

Art. 2.

(Linee guida)

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate le linee guida per la corretta applicazione degli interventi di mototerapia, disciplinando le necessarie misure di sicurezza e igienico-sanitarie, i requisiti dei motocicli e delle attrezzature utilizzate, il coinvolgimento di medici, infermieri e familiari, nonché la direzione dei progetti e dei percorsi formativi degli operatori in capo a istruttori e a piloti di comprovata esperienza.

Art. 3.

(Progetti di mototerapia)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 2 della presente legge, promuovono l'organizzazione di eventi, di percorsi e di progetti di mototerapia da attuare presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi pubblici all'aperto o al chiuso idonei a garantire la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

